

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE SENIOR STARS & COWS"

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione denominata: "Associazione Senior Stars & Cows" con sede in via della stazione 41 a Fiorano Modenese (Modena).

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

In particolare si propone, come interlocutore del mondo economico ed istituzionale, di promuovere, condividere e sviluppare idee e capacità manageriali per favorire il trasferimento generazionale del sapere.

Alla base dell'attività associativa sta la consapevolezza del proprio valore individuale e della risorsa che i Manager esperti possono rappresentare per il territorio nel quale operano: in particolare l'associazione intende creare per gli associati opportunità di incontro, condivisione, promozione di esperienze e conoscenze tese alla valorizzazione del tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio in cui opera l'associazione. Tale scopo trova attuazione in una vita associativa che costituisca un ambito di confronto, incontro, scambio di esperienze e relazioni, possibilità di nuove conoscenze.

Per realizzare i propri scopi l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- valorizza le aggregazioni dei propri associati e l'approfondimento di tematiche settoriali;
- favorisce la conoscenza di mercati nazionali e internazionali e l'accompagnamento dei propri associati nel cambiamento necessario ad affrontarli;
- organizza eventi, incontri formativi, conversazioni imprenditoriali ed ogni altro momento di incontro e di lavoro utile a favorire relazioni positive tra i propri associati;
- promuove ed intensifica le relazioni culturali tra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura imprenditoriale, nonché stabilisce un regolare scambio di informazioni sulle esperienze ed i problemi degli stessi;
- svolge attività di assistenza, coordinamento e tutela degli associati;
- stabilisce ed intrattiene rapporti di costante collaborazione con le Istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, nonché alle tematiche inerenti alla cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea;
- attiva relazioni costruttive col mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri;
- raccoglie informazioni, redige relazioni, promuove e organizza ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi di interesse territoriale, nazionale ed internazionale;
- effettua e partecipa a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;
- sostiene, promuove, organizza e gestisce mezzi di comunicazione ed attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
- stipula convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività e di interesse dell'Associazione e dei Soci;
- assume partecipazione in società ed enti e promuove enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di sviluppo delle attività dei Soci.

E' esclusa la gestione di attività economiche da parte dell'associazione e l'eventuale nascita di rapporti di consulenza, temporary management e programmi di accompagnamento, crescita e

sviluppo per le aziende viene assunta al di fuori dell'attività associativa e non potrà in alcun modo essere oggetto dell'attività dell'associazione.

ART. 3

(Associati)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego deve essere comunicato per iscritto all'interessato, anche tramite posta elettronica, specificandone i motivi. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. I soci **ordinari** (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo) devono avere i seguenti requisiti:

- 20 anni o più di esperienza professionale di cui almeno la metà maturata in posizioni dirigenziali o di rilievo in aziende medio-grandi
- Laurea o formazione professionale equivalente
- Avere passione per i giovani e per la loro crescita professionale
- Avere esperienza, interesse e propensione alle tematiche di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e al trasferimento generazionale delle esperienze
- Sottoscrivere valori e codice etico dell'associazione
- Avere disponibilità di tempo e partecipare alle iniziative dell'associazione

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile; in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti i soci hanno uguali diritti.

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati e di partecipare alle attività ed iniziative dell'associazione.

3. I soci devono versare nei termini la quota associativa iniziale e annuale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti (autonomo o dipendente) anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 5

(Recesso, esclusione del socio)

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata motivazione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di soci nei casi a), b) e c) è accertata dal Consiglio Direttivo. In caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve, pena l'inefficacia della delibera, essere ratificata

da parte della prima Assemblea utile che, in caso di ratifica, provvede anche alla nomina del Collegio dei Probiviri. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per far ricorso al Collegio dei Probiviri.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Vice Presidente;
 - eventuale Organo di controllo, a cui sarà devoluto il controllo di legge e di merito;
 - eventuale Collegio di Probiviri, a cui previo tentativo obbligatorio di conciliazione, sarà devoluta la soluzione di eventuali controversie insorte sull'applicazione delle regole statutarie e di legge.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- discute e approva il bilancio preventivo, ove redatto, e consuntivo;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 5;
- elegge e revoca il Presidente, i vice Presidenti e i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei consiglieri;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- nomina l'eventuale organo di controllo e l'eventuale collegio dei probiviri, stabilendone le regole di funzionamento;
- delibera su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato quale segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale senza trarne copia.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 – 11 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione e con qualunque altro mezzo, compreso l'utilizzo di mail e di sms o mezzi equipollenti indicati dall'associato per la ricezione della convocazione.
3. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso nonché l'eventuale bilancio preventivo per l'anno in corso, propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, delibera in ordine alla misura della quota annuale e alla cessazione del rapporto associativo secondo quanto previsto dall'art. 5, ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.
6. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in caso di più Presidenti, dal vice-Presidente vicario; in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo e qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Presidente ha facoltà a sua completa discrezione di invitare al Consiglio Direttivo chiunque ritenga necessario per il buon funzionamento del Consiglio medesimo.

ART. 13

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; eventi formativi e tavole rotonde.
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 14

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

ART.15

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo, facoltativo, contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui agli artt. 7 e 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 17

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.